



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14556 del 2019, proposto dal signor Giorgio Ascione, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

***contro***

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Ciro Giovane, Francesco Ciaramella, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione,***

del provvedimento del 2.8.2019 di inidoneità alla selezione per l'assunzione, mediante scorrimento ex art. 11 c. 2 bis L. 135/18, di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

del decreto 333-B/12D.3.19/23922 pubbl. su G.U.R.I. del 13.8.19 n. 64 per l'avvio al corso di formazione, dell'elenco degli aspiranti all'assunzione e dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente avversa con l'odierno ricorso il giudizio di non idoneità per "Marcata rigidità caratteriale in soggetto con tratti d'ansia a rilevanza clinica e balbuzie, ai sensi dell'art. 3, comma 2 rif. Tabella 1 punto 15 del D.M. 20/06/03 n. 198", con conseguenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di cui all'oggetto;

VISTE le contrarie deduzioni allegate dall'interessato;

CONSIDERATO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione, con riguardo ad entrambi i profili di inidoneità accertati, ai sensi della normativa di riferimento;

RITENUTO di incaricare al riguardo il Policlinico Militare di Roma - che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

RITENUTO altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;

- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

#### RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti candidati ammessi al corso di formazione di cui all'elenco allegato al decreto del 12 agosto 2019 - impugnato con il ricorso e tenuto conto della chiamata in giudizio di due soli controinteressati - a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;
- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;
- RITENUTO di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 3 marzo 2020 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),  
DISPONE la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 3 marzo 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.